

## **ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

### **RELAZIONE**

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'economia e delle finanze.

**Titolo:** Recepimento delle disposizioni delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che, rispettivamente, istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi..

#### **ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

##### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il presente schema di decreto legislativo ha lo scopo di recepire le disposizioni contenute nelle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013. Esso è coerente con il programma di Governo.

Con le disposizioni di tali direttive si consente agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile per un elenco di operazioni indicate all'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE (come ampliato dalla direttiva 2013/43/UE oggetto del recepimento) nonché di avviare una procedura di deroga particolare (c.d. meccanismo di reazione rapida) in sede di richiesta di deroga alla direttiva, in ambedue i casi al fine di contrastare in maniera più rapida ed efficace le frodi in materia di IVA.

In particolare, nel provvedimento viene prevista:

- l'introduzione immediata del meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché per le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

- l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze del potere di introdurre direttamente, con proprio decreto non regolamentare, il meccanismo dell'inversione contabile alle specifiche operazioni previste dalla direttiva 2013/43/UE, nonché, in caso di attivazione della procedura accelerata del meccanismo di reazione rapida di cui alla direttiva 2013/42/UE, alle operazioni oggetto di tale procedura, per le quali si sono verificate frodi massicce e improvvise.

##### **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

E' stata effettuata un'attenta analisi del quadro normativo nazionale di riferimento per l'individuazione delle disposizioni sulle quali era necessario operare un intervento.

Si è ritenuto, in particolare, necessario modificare l'articolo 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di debitore dell'IVA.

In particolare, l'articolo 17, sesto comma, prevede l'assoggettamento al regime dell'inversione contabile di talune tipologie di operazioni che si schematizzano di seguito:

- a) servizi edili resi nell'ambito di rapporti di subappalto;
- a-bis) cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato che siano state assoggettate ad IVA su opzione del cedente;
- a-ter) servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici;
- b) cessioni di telefoni cellulari e dei loro componenti ed accessori;
- c) cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- d) cessioni di materiali e prodotti lapidei;
- d-bis) trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra;
- d-ter) trasferimenti di altri diritti similari;
- d-quater) cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
- d-quinquies) cessioni di beni effettuate nei confronti degli operatori della grande distribuzione commerciale.

In merito al rapporto di queste disposizioni con l'ordinamento dell'Unione europea, si rileva che:

- per le operazioni di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) l'Italia si è avvalsa di una facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'art. 199 della direttiva 2006/112/CE;

- per le operazioni di cui alle lettere d) e d-quinquies), il regime dell'inversione contabile non è applicato, posto che la misura speciale di deroga di cui all'articolo 395 non è mai stata rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea; di tali disposizioni si propone l'abrogazione;

- per le operazioni di cui alle lettere b) e c), il regime si applica ad un ambito più ristretto di quello indicato (solo telefoni cellulari per la lettera b e solo microchip per la lettera c), in relazione all'ambito applicativo più ristretto della misura speciale di deroga a suo tempo concessa, poi sostituita da una facoltà accordata a tutti gli Stati membri dall'articolo 199-bis, introdotto nella direttiva 2006/112/CE ad opera della direttiva 2013/43/UE; delle disposizioni in questione si propone l'allineamento con la norma comunitaria;

- per le operazioni di cui alle lettere d-bis), d-ter) e d-quater), le relative disposizioni sono state inserite con la legge di stabilità 2015 sulla base del citato articolo 199-bis, anticipando parzialmente, in tal modo, il recepimento della direttiva 2013/43/UE.

Oltre a ciò, il settimo comma dell'articolo 17 prevede che il regime dell'inversione contabile si applica anche ad altre tipologie di operazioni individuate:

- con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, per le operazioni per le quali la direttiva 2006/69/CE (poi confluite all'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE) riconosceva una specifica facoltà agli Stati membri;

- con decreto regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, per le operazioni per le quali si rende necessario richiedere una misura speciale di deroga presso le istituzioni comunitarie.

È da rilevare che risulta emanato solo il decreto non regolamentare del 10 luglio 2012 per i servizi edili resi dagli appaltatori alle società Expo 2015 e Arexpo, nel contesto della costruzione dei padiglioni dell'Expo.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.**

L'intervento normativo incide sulle norme che disciplinano l'introduzione, per specifiche tipologie di operazioni, del meccanismo dell'inversione contabile con il quale il destinatario dei beni o servizi è designato debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

### **4) Analisi della compatibilità con i principi costituzionali**

Il presente provvedimento non è suscettibile di censure di legittimità costituzionale.

### **5) Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali**

L'intervento normativo è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, posto che la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto rientra tra le competenze dello Stato.

### **6) Compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Nel corso della predisposizione del provvedimento è stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, posto che verte sul recepimento di una direttiva dell'Unione europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.**

Non esistono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.

**12) Compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

In linea generale, gli altri Stati membri dell'Unione europea recepiscono le disposizioni comunitarie in rubrica in maniera analoga a quella proposta.

**ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nell'intervento sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nel predisporre l'intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento normativo non contiene disposizioni con effetto retroattivo, ovvero di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sull'oggetto dell'intervento.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non è prevista l'adozione di atti attuativi successivi.

Tuttavia, con il provvedimento si intende attribuire al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con decreto non regolamentare, ulteriori tipologie di operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile qualora comprese nell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva 2013/43/UE in recepimento.

Altresì, un analogo decreto non regolamentare potrà essere emanato per le operazioni oggetto di una misura speciale di deroga ottenuta azionando il c.d. Meccanismo di Reazione Rapida di cui all'articolo 199-ter della direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva 2013/42/UE in recepimento; ciò alla luce dell'esistenza delle frodi massicce ed improvvise che hanno reso necessaria l'attivazione di detto meccanismo e che richiede la massima celerità possibile nell'emanazione del provvedimento a livello interno.

Resta fermo il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di emanare un decreto regolamentare per le altre misure speciali di deroga eventualmente accordate in sede comunitaria.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.**

Non si è reso necessario utilizzare dati statistici sulla materia del provvedimento.

